



**TABELLE DI INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI V.I.A.  
PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 COME  
MODIFICATO DAL D. LGS. N. 4/2008 A DECORRERE DAL 13 FEBBRAIO 2009  
(IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE)**

Si ricorda che l'articolo 6 comma 8 del Correttivo prevede che per i progetti di cui agli allegati III e IV ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, di cui al citato decreto, sono ridotte del cinquanta per cento".

<b>ALLEGATO III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 4/2008</b>	<b>Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati l.r. n. 10/1999 per la definizione dell'Autorità competente</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>	<b>NOTE</b>
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.	A1 – <i>m-sexies</i> ) B1 – <i>g-quinquies</i> )	Regione	
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.	A1 – <i>m-ter</i> )	Regione	
c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;		Regione	art. 27 comma 3-bis l.r. n. 10/1999
<i>c bis</i> ) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;		Regione	art. 27 comma 3-bis l.r. n. 10/1999
d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;	A2 – <i>c</i> )	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette
	B2 – <i>p. 8 m</i> )	Provincia	
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.	C4 – <i>p. 5 b</i> ) B2 – <i>p. 5 b</i> )	Provincia	
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.	In quanto assimilabili a quelli previsti in A2 – <i>d</i> ) ed <i>e</i> )	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette
	In quanto assimilabili a quelli previsti in B2 – <i>p. 8 k</i> ) e <i>l</i> )	Provincia	

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.	A2 – d)	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette
	B2 – p. 8 k)	Provincia	
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.	A2 – e)	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette
	B2 – p. 8 l)	Provincia	
h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m <sup>3</sup> .	A2 – f)	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette
	B2 – p. 8 g)	Provincia	
i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.	A2 – g)	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette
	B2 – p. 5 d)	Provincia	
l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.	A1 – <i>m-septies</i> ) B1 – <i>g-quater</i> )	Regione	
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	A1 – a) (per D1, D5, D9, D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti speciali pericolosi	
	A1-bis – a) (per D1 e D5) e b) (D9)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani pericolosi	
	A1 – b) B1 – a) (per D10 e D11)	Regione smaltimento di urbani pericolosi	
	A1 – h) (per R1)	Regione recupero di rifiuti speciali e urbani pericolosi	
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	A1 – d) B1 – b) (per D9, D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi	
	A1 – b) (per D10 e D11) B1 – a) (per D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
	A1-bis – b) (per D9) B2 – p.7 n) (per D9)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
	A1 – i) B1 – e) (per R1)	Regione recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi	

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	A1 - f) B1 - c)	Regione smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi	
	A1-bis - c) B2 - p.7 o)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m <sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	A1-bis - a)	Provincia	
discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006),	A1 - c)	Regione	
ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m <sup>3</sup> .	A1-bis - e) B2 - p.7 q)	Provincia	
q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m <sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).	A1 - g) B1 - d)	Regione smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti e stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa)	
	A1-bis - d) B2 - p.7 p)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
	A1-bis - f) B2 - p.7 r)	Provincia smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (riferito ad impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti e stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa)	
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.	A1 - j) B1 - f)	Regione	
s) Cave e torbiere con più di 500.000 m <sup>3</sup> /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.	A1 - k) B1 - g)	Regione	

t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m <sup>3</sup> .	A1 – <i>m-quater</i> )	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette.
	B2 – p. 8 n)	Provincia	
u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.	A1 – l)	Regione	
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.	A2 – r)	Regione	
	A1 – m)	Regione	
z) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.	A1-bis – <i>h-quater</i> ) B2 – p. 7 l)	Provincia	
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).	A1 – a) per i pericolosi	Regione	
	A1 – e) per i non pericolosi		
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m <sup>3</sup> .	A2 – j)	Regione	Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette.
	B2 – p. 8 o)	Provincia	
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 per galline; - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.	C3 – p. 1 c) C4 – p. 1 c) B2 – p. 1 c)	Provincia	
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.	C3 – p. 3 e) C4 – p. 3 e) B2 – p. 3 e)	Provincia	
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.	In quanto assimilabili a quelli previsti in A1 – <i>m-quinqies</i> )	Regione	
af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.	In quanto assimilabili a quelli previsti in A1 – <i>m-quinqies</i> )	Regione	

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Competenza di Regione o Provincia a seconda della ripartizione individuata nelle presenti tabelle.

**PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DEL  
D.LGS. N. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 4/2008 A DECORRERE DAL  
13 FEBBRAIO 2009  
(in tutto il territorio regionale)**

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 4/2008, i progetti dell'Allegato IV sono sottoposti direttamente a procedura di VIA se ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge 6/12/1991, n. 394.

Si ricorda che l'articolo 6 comma 8 del Correttivo prevede che per i progetti di cui agli allegati III e IV ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, di cui al citato decreto, sono ridotte del cinquanta per cento".

ALLEGATO IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 4/2008	Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati l.r. n. 10/1999 per la definizione dell'Autorità competente	ENTE COMPETENTE	NOTE
<b>1. Agricoltura</b>			
a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;	C4 – p. 1 a) B2 – p. 1 a)	Provincia	
b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;	C4 – p. 1 b) B2 – p. 1 b)	Provincia	
c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;	C4 – p. 1 c) B2 – p. 1 c)	Provincia	
d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;	C4 – p. 1 d) B2 – p. 1 d)	Provincia	
e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;	C4 – p. 1 e) B2 – p. 1 e)	Provincia	
f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.	C4 – p. 1 f) B2 – p. 1 f)	Provincia	
<b>2. Industria energetica ed estrattiva</b>			
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;		Regione	art. 27 comma 3-bis l.r. n. 10/1999
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse	B2 – p. 2 b)	Provincia	Competenza della provincia anche qualora l'attività

geotermiche, incluse le relative attività minerarie;			sia svolta al di fuori delle aree naturali protette.
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;		Regione	art. 27 comma 3-bis l.r. n. 10/1999
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;	C4 – p. 2 c) B2 – p. 2 d)	Provincia	
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;		Regione	art. 27 comma 3-bis l.r. n. 10/1999
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;	C4 – p. 2 e) B2 – p. 2 f)	Provincia	
g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;	C4 – p. 2 f)	Provincia	
h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;		Regione	
l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;		Regione	
m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.		Regione	art. 27 comma 3-bis l.r. n. 10/1999
n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
<b>3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali</b>			
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 3 a) B2 – p. 3 a)	Provincia	
b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;	C4 – p. 3 b) B2 – p. 3 b)	Provincia	
c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;	C4 – p. 3 c) B2 – p. 3 c)	Provincia	
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	C4 – p. 3 d) B2 – p. 3 d)	Provincia	
e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,	C4 – p. 3 f)	Provincia	

compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;	B2 – p. 3 f)		
f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m <sup>3</sup> ;	C4 – p. 3 g) B2 – p. 3 g)	Provincia	
g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 3 h) B2 – p. 3 h)	Provincia	
h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;	C4 – p. 3 i) B2 – p. 3 i)	Provincia	La l.r. n. 10/1999 prevedeva lo svolgimento della procedura di via di competenza regionale solo all'interno delle aree sensibili (allegato C3 –1bis – d)), ora con la completa entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la competenza allo svolgimento della procedura di verifica e VIA è della Provincia in tutti i casi.
i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 3 l) B2 – p. 3 j)	Provincia	
l) cokerie (distillazione a secco di carbone);		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.

o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;	C4 – p. 8 j) B2 – p. 8 j)	Provincia	
p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.	C4 – p. 8 i) B2 – p. 8 i)	Provincia	
<b>4. Industria dei prodotti alimentari</b>			
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;	C4 – p. 4 a) B2 – p. 4 a)	Provincia	
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;	C4 – p. 4 b) B2 – p. 4 b)	Provincia	
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;	C4 – p. 4 c) B2 – p. 4 c)	Provincia	
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;	C4 – p. 4 d) B2 – p. 4 d)	Provincia	
e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;	C4 – p. 4 g) B2 – p. 4 g)	Provincia	
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 – p. 4 h) B2 – p. 4 h)	Provincia	
i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	C4 – p. 4 i) B2 – p. 4 i)	Provincia	
<b>5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta</b>			
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;	C4 – p. 5 a) B2 – p. 5 a)	Provincia	
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;	C4 – p. 5 b) B2 – p. 5 b)	Provincia	
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;	C4 – p. 5 c) B2 – p. 5 c)	Provincia	
d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.	C4 – p. 5 d) B2 – p. 5 d)	Provincia	
<b>6. Industria della gomma e delle materie plastiche</b>			
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di	C4 – p. 6 a) B2 – p. 6 a)	Provincia	

materie prime lavorate.			
<b>7. Progetti di infrastrutture</b>			
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;	C4 – p. 7 a) B2 – p. 7 a)	Provincia	
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;	C4 – p. 7 b) B2 – p. 7 b)	Provincia	
progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;	C4 – p. 7 b) B2 – p. 7 b)	Provincia	
costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";	A1-bis – h- quinquies) C4 – p. 8 - m-bis)	Provincia	Si veda anche l'art. 18 della l.r. n. 15/2004 il cui testo dell'art. 18 è riportato al termine della tabella.
parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari	A1-bis – h-ter)	Provincia	
nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;	A1-bis – h-bis) B2 – p. 7 m)	Provincia	
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;	B1 – g-bis)	Regione	La l.r. n. 10/1999 prevedeva lo svolgimento della procedura di verifica di competenza regionale solo all'interno delle aree sensibili (allegato C3 – 1bis – a)), ora con la completa entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la competenza allo svolgimento della procedura di verifica è della Regione su tutto il territorio regionale.
e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;	C4 – p. 7 d) B2 – p. 7 d)	Provincia	

f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;	B1 – <i>g-ter</i> )	Regione	Competenza regionale qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette. Competenza provinciale nel restante territorio.
	C4 – p. 7 <i>e</i> )	Provincia	
g) strade extraurbane secondarie;	C4 – p. 7 <i>f</i> ) B2 – p. 7 <i>f</i> )	Provincia	
h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;	C4 – p. 7 <i>g</i> ) B2 – p. 7 <i>g</i> )	Provincia	
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;	C4 – p. 7 <i>h</i> ) B2 – p. 7 <i>h</i> )	Provincia	
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri	C4 – p. 7 <i>i</i> ) B2 – p. 7 <i>i</i> )	Provincia	
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km	C4 – p. 7 <i>j</i> ) B2 – p. 7 <i>j</i> )	Provincia	
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;	A1 – <i>m-octies</i> )	Regione	
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;	A1 – <i>m-quinquies</i> )	Regione	
p) aeroporti;	A2 – <i>n</i> )	Regione	
q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;	C4 – p. 7 <i>k</i> )	Provincia	
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	A1 – <i>b</i> ) B1 – <i>a</i> ) (per D10 e D11)	Regione smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
	A1-bis – <i>b</i> ) B2 – p. 7 <i>n</i> ) (per D2, D8 e D9)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
	A1 – <i>f</i> ) B1 – <i>c</i> ) (per D13 e D14)	Regione rifiuti speciali non pericolosi	

	A1-bis - c) B2 - p. 7 o) (per D13 e D14)	Provincia smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi	
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	A1 - d) B1 - b)	Regione	
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m <sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	A1 - g) B1 - d)	Regione (ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa)	
	A1-bis - f) B2 - p. 7 r)	Provincia (riferito ad impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti e stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa)	
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m <sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	A1-bis - a)	Provincia	
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;	A1 - j) B1 - f)	Regione	
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.	A1-bis - h- quater) B2 - p. 7 l)	Provincia	

<p>z.a) Impianti di smaltimento mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>A1 – a) (per D2, D8, D13, D14, D15) B1 – b) (per D2, D8), c) (per D13, D14), d) (per D15)</p>	<p>Regione rifiuti speciali pericolosi (nel caso di D15 ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa)</p>	
	<p>A1-bis – f) B2 – r)</p>	<p>Provincia rifiuti speciali pericolosi D15 (riferito ad impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti e stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa)</p>	
	<p>A1-bis – b) (per D2, D8), c) (per D13, D14), d) (per D15) B2 – n) (per D2, D8), o) (per D13, D14), p) (per D15)</p>	<p>Provincia rifiuti urbani pericolosi</p>	
<p>z.a) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>A1-bis – g) (da R2 a R9)</p>	<p>Provincia rifiuti urbani e speciali pericolosi</p>	
<p>z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto</p>	<p>A1 – i) (per R1) B1 – e) (per R1)</p>	<p>Regione rifiuti speciali e urbani non pericolosi (R1)</p>	

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	A1-bis - h) (da R2 a R9) B2 - s) (da R2 a R9)	Provincia speciali e urbani non pericolosi (da R2 a R9)	
<b>8. Altri progetti</b>			
a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m <sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;	C4 - p. 8 a) B2 - p.8 a)	Provincia	
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;	C4 - p. 8 b) B2 - p.8 b)	Provincia	
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;	C4 - p. 8 c) B2 - p.8 c)	Provincia	
d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m <sup>2</sup> ;	C4 - p. 8 d) B2 - p.8 d)	Provincia	
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m <sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m <sup>3</sup> di volume;	C4 - p. 8 e) B2 - p.8 e)	Provincia	
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;	C4 - p. 8 f) B2 - p.8 f)	Provincia	
g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m <sup>3</sup> ;	C4 - p. 8 g) B2 - p.8 g)	Provincia	
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;	C4 - p. 8 h)	Provincia	La l.r. n. 10/1999 prevedeva lo

	B1 – <i>g-quinquies</i>	Regione	svolgimento della procedura di VIA di competenza regionale solo all'interno delle aree sensibili (allegato C3 – <i>1bis – c</i> ), ora con la completa entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la competenza allo svolgimento della procedura di verifica è della Provincia .  Competenza della Regione qualora ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette.
i) cave e torbiere;	A1 – <i>k</i> B1 – <i>g</i> )	Regione	
l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;	C4 – p. 8 <i>k</i> ) B2 – p.8 <i>k</i> )	Provincia	
m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;	C4 – p. 8 <i>l</i> ) B2 – p.8 <i>l</i> )	Provincia	
n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;	Assimilabile ai macelli previsti nella l.r. n. 10/1999 in C4 – p.4 <i>f</i> ), B2 – p. 4 <i>f</i> )	Provincia	
q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;	C4 – p. 8 <i>a</i> )	Provincia	

r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;		Regione	Opere non previste dalla l.r. n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.
s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	Competenza di Regione o Provincia a seconda della ripartizione individuata nelle presenti tabelle.		
t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).	Competenza di Regione o Provincia a seconda della ripartizione individuata nelle presenti tabelle.		

Con d.g.r. 10/2/2009, n. 308 la Giunta Regionale ha stabilito che «le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" restano soggetti alla disciplina ivi prevista anche per quanto attiene alle procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità».

Si riporta, pertanto di seguito, il testo dell'art. 18 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15:

«Art. 18 - Criteri urbanistici per le grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

1. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti all'articolo 10, devono essere localizzati in aree e/o edifici previsti allo scopo dagli strumenti urbanistici generali in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o per parchi commerciali.

2. I comuni possono individuare, in sede di formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, aree e/o edifici a destinazione commerciale anche in zone territoriali omogenee di tipo A, purché sussistano i presupposti di cui al comma 5.

3. La localizzazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce il presupposto urbanistico per il rilascio dell'autorizzazione commerciale alla nuova apertura, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita o dei parchi commerciali.

4. Le varianti parziali finalizzate alla individuazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali su aree già previste a specifica destinazione commerciale, zone D, dagli strumenti urbanistici vigenti sono approvate con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21.

5. I comuni stabiliscono la quantità massima di superfici di grandi strutture di vendita insediabili nei centri, nelle aree o edifici aventi valore storico, di archeologia industriale, anche incentivando l'utilizzo degli edifici destinati in passato a funzioni non più compatibili o dismesse.

6. L'individuazione delle suddette aree e/o edifici è subordinata alla verifica di compatibilità dei seguenti parametri urbanistici:

a) accessibilità viaria con particolare riferimento all'analisi della rete stradale e di penetrazione all'area opportunamente disimpegnata dalle infrastrutture viarie di scorrimento e funzionalmente collegata al sistema di parcheggi di supporto, come specificato all'articolo 19;

b) eventuale presenza in adiacenza dell'area a destinazione commerciale di un sistema di trasporto pubblico urbano e extraurbano;

c) definizione dei contenuti principali da attribuire all'area individuata per la localizzazione delle grandi strutture o dei parchi commerciali in relazione all'effetto che si vuole determinare nel settore urbano interessato e alla congruità e integrazione con le condizioni al contorno territoriale esistente;

d) disponibilità di aree da destinare a parcheggio e a servizi nella misura determinata dall'articolo 16 in rapporto alle varie tipologie urbanistiche della zona e della attività da insediare.

7. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000 sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario e omogeneo, la procedura di VIA va riferita all'insieme delle attività.

8. Tutte le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 4000 e mq.

*8000, con esclusione degli ampliamenti inferiori al 10 per cento, sono assoggettati alla procedura di verifica di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" e successive modifiche e integrazioni, qualora le suddette tipologie di vendita siano annesse o collegate ad attività di intrattenimento, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera h), a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ad attività artigianali, situati nel medesimo spazio unitario ed omogeneo; alla medesima procedura sono assoggettate le grandi strutture come individuate dall'articolo 7, comma 3.*

*9. Alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .*

*10. Sono comunque fatte salve le norme di cui al capo VIII riferite ai centri storici. ».*